

MODELLO 231/2001
PARTE GENERALE

Delibera Consiglio di Amministrazione 23 febbraio 2016

Aggiornamento Consiglio di Amministrazione 17 novembre 2017

Aggiornamento Consiglio di Amministrazione 28 febbraio 2019

Documento inserito nel PGS – Progetto Governo Societario

Sommario

PREMESSA	4
DEFINIZIONI	6
LA NORMATIVA E I REATI	7
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	7
I REATI	8
REATI COMMESSI ALL'ESTERO	13
REQUISITI DI LEGGE PER L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ EX. D.LGS.231/2001.....	13
LE SANZIONI PREVISTE.....	15
Le sanzioni pecuniarie.....	15
Le sanzioni interdittive.....	15
La confisca.....	16
La pubblicazione della sentenza di condanna.....	16
DELITTI TENTATI	17
AZIONI CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	17
AZIONI CHE CIRCOSCRIVONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	18
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231/2001	19
PREMESSA	19
OBIETTIVI E SCOPO DEL MODELLO	20
RISCHIO ACCETTABILE	20
FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	20
1) Preliminare analisi del contesto aziendale	20
2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio reato”	21
3) Disegno del Modello	22
STRUTTURA DEL MODELLO	23
PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	24
DESTINATARI DEL MODELLO 231/2001.....	25
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
COMUNICAZIONE E INFORMATIVA SUL MODELLO 231/2001.....	26
ATTIVITÀ FORMATIVA RELATIVA AL MODELLO 231/2001.....	26
RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	27
IL MODELLO 231 ALL'INTERNO DEL GRUPPO BANCARIO.....	28
MODELLO 231 E ANALISI DEI RISCHI REATO EX D.LGS.231/2001	28
Criteri generali di base	28
Criteri di segregazione delle funzioni.....	29
Criteri di gestione del trattamento dei dati personali	29
Qualificazione giuridica della Banca	29
Modello e unità organizzative della Banca	30
Modello e Revisione Interna	30
Modello e Compliance	30
Modello e Funzione Organizzazione	31
Modello e Legale.....	31
Modello e Personale	31
Modello e Funzione Antiriciclaggio.....	31
Modello e Monitoraggio Crediti	31
Il Codice Etico.....	32

Il Codice Disciplinare	32
Metodologia di analisi applicata	32
Analisi dei rischi e sistema di controllo interno	33
ORGANISMO DI VIGILANZA 231/2001	33
COSTITUZIONE DELL'ODV 231/2001	34
CESSAZIONE DELL'INCARICO	34
ATTIVITA'	35
FLUSSI INFORMATIVI	35
SEGNALAZIONI	37
Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni	38
SISTEMA DISCIPLINARE	39
PRINCIPI GENERALI	39
ACCERTAMENTI	39
SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI: AREE PROFESSIONALI E QUADRI DIRETTIVI	39
SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI: DIRIGENTI	40
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	40
MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI/FORNITORI/PARTNERS	40
DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	40
STRUTTURA DEI PRESIDI DI CONTROLLO	41
ULTERIORI ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTROLLO	41

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001 o Decreto), ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che operano per esse (dipendenti, esponenti, collaboratori, promotori).

La necessaria prevenzione richiede accorgimenti organizzativi e di controllo sui quali le principali organizzazioni imprenditoriali (ABI, ANIA, Confindustria) hanno sviluppato e diffuso linee guida e raccomandazioni per le aziende; in particolare è recentissima la revisione delle linee operata dopo tanti anni da parte di Confindustria.

Al fine di tutelarsi dalla richiamata responsabilità amministrativa, la SANFELICE 1893 Banca Popolare (Banca) ha sviluppato e adottato, un modello organizzativo, denominato Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello 231/2001 o Modello o MOG).

Il MOG è soggetto a tempestiva rivisitazione così come definito in seguito anche per la frequente variazione/implementazione dei reati presupposto. La Banca è consapevole che non esiste un obbligo giuridico di adozione del MOG e che il sistema dei controlli così come disegnato dalla Vigilanza sia in linea con quanto necessario per l'esenzione da responsabilità e che l'assenza del MOG non comporta una sanzione specifica, ma è certa che la sua adozione può consentire di focalizzare maggiormente la struttura sulle tematiche della responsabilità amministrativo/penale, nonché fornire agli stakeholders una ulteriore evidenza dell'attenzione prestata dalla Banca alla materia del controllo ai fini di prevenzione. Ed è proprio a quest'ultimo proposito che la Parte Generale del MOG oltre al Codice Etico della Banca sono pubblicati sul sito internet a disposizione del pubblico indistinto.

L'adozione del Modello, peraltro, oltre a realizzare una possibile esimente di responsabilità amministrativa, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- Sensibilizzare e richiamare ad un comportamento corretto e all'osservanza della normativa interna ed esterna;
- Prevenire efficacemente il compimento dei reati previsti dal Decreto;
- Attuare nel concreto i valori dichiarati nel proprio Codice Etico.

Il presente documento descrive il Modello 231/2001 adottato dalla Banca ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Banca in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto ed i conseguenti rischi legali e reputazionali.

Nella Parte Generale, dopo aver tracciato alcuni cenni normativi e richiamato i principi del Decreto, vengono illustrate le componenti di impianto del Modello, con particolare riferimento alla composizione, compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 (Organismo di Vigilanza o OdV o OdV 231/2001), alla formazione del personale, ai destinatari e all'ambito di applicazione del Codice Etico e del codice disciplinare.

Il Modello oltre a questa parte generale descrittiva dei contenuti, ma soprattutto dei principi ispiratori, include le seguenti parti speciali:

- **Parte Speciale** - Documento che riepiloga una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting allo scopo di garantire l'adeguatezza del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto in esame e Protocolli adottati; si tratta di elaborazioni a livello di insieme di reati omogenei.
- **Flussi Informativi** - Dettaglio dei flussi informativi da/verso l'Organismo di Vigilanza – peraltro già cennati nella parte generale.
- **Procedure di Segnalazione** - Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle sospette violazioni del Modello, che si affianca alla procedura di whistleblowing adottata dalla Banca conformemente alle disposizioni di Vigilanza.

L'adeguatezza del Modello, come si vedrà oltre, viene periodicamente monitorata e valutata dall'Organismo di Vigilanza, un apposito organo istituito dalla legge 231/2001 proprio allo scopo di fungere da garante della corretta gestione del MOG una volta che l'azienda abbia deciso di attuarlo.

DEFINIZIONI

D.Lgs. 231/2001 o Decreto

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 e successivi aggiornamenti.

Modello 231/2001 o Modello o MOG

Il modello organizzativo ex. D.Lgs.231/2001 art. 6 c.1. adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Soggetti in posizione apicale

Ai sensi dell'art. 5 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, si considerano tali le *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di controllo o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*.

Sottoposti o Dipendenti

Ai sensi dell'art. 5 lettera b) del D.Lgs. 231/2001, sono le *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti in posizione apicale)”*.

P.A. o PA

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio anche appartenenti ad organi della Comunità Europea e di Stati esteri.

Stakeholders

I soggetti che hanno un interesse nei confronti della Banca ed in particolare i suoi Soci.

Protocolli

Strumenti/procedure di controllo (regolamenti, procedure informatiche, fascicoli regolamentari, manuali operativi, ecc.) adottati dalla Banca per prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001, che sono parte integrante del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b).

Unità Organizzativa o u.o.

Direzione Generale, Area, Ufficio previsti dall'Organigramma Aziendale che insieme compongono la Struttura organizzativa della Banca.

LA NORMATIVA E I REATI

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- 1) Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- 2) Convenzione del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del Decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) Da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto) e dei reati ambientali (art. 25 *undecies*), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.04.2014 emessa "*nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen*", hanno chiarito che "*nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico*". Viene chiarito che tale soluzione "*non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente*".

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I REATI

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati), (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (e) reati contro la personalità individuale, (f) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (g) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (h) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (i) reati transnazionali, (j) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (k) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (l) delitti contro l'industria e commercio, (m) delitti di criminalità organizzata, (n) delitti contro l'amministrazione della giustizia, (o) reati ambientali, (p) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, q) delitti in tema di razzismo e xenofobia

Nello specifico i reati cui si applica la disciplina sono i seguenti.

- a) **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ARTT. 24 E 25):**
 - 1) truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - 2) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
 - 3) malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea;
 - 4) indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea;
 - 5) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - 6) concussione;
 - 7) induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - 8) corruzione per l'esercizio della funzione;
 - 9) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - 10) corruzione in atti giudiziari;
 - 11) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - 12) istigazione alla corruzione;
 - 13) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- b) **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):**
 - 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto¹;
- 5) impedito controllo²;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) aggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;

¹ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

² L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

16) corruzione tra privati;

17) istigazione alla corruzione tra privati.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/2001, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

- d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)
- e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1)
- f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES):
 - 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - 2) prostituzione minorile;
 - 3) pornografia minorile;
 - 4) detenzione di materiale pornografico;
 - 5) pornografia virtuale;
 - 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - 7) tratta di persone;
 - 8) acquisto e alienazione di schiavi;
 - 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - 10) adescamento di minorenni.
- g) REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)
- h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)
- i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)
- j) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):
 - 1) associazione per delinquere;
 - 2) associazione di tipo mafioso;
 - 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

k) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 3) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- 6) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- 8) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- 9) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 10) falsità relativamente a documenti informatici;
- 11) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

l) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25 – *NOVIES*):

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

m) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 – *BIS.1*):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- n) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 – TER):
- 1) associazione per delinquere (*anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*);
 - 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
 - 3) scambio elettorale politico-mafioso;
 - 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
 - 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.
- o) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 – DECIES):
- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- p) REATI AMBIENTALI (ART. 25 – UNDECIES):
- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - 2) danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
 - 3) inquinamento ambientale;
 - 4) disastro ambientale;
 - 5) delitti colposi contro l'ambiente;
 - 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
 - 7) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
 - 8) illeciti scarichi di acque reflue;
 - 9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - 10) violazioni in materia di bonifica dei siti;
 - 11) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari ambientali;
 - 12) traffico illecito di rifiuti;
 - 13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - 14) violazioni in relazione al Sistema «SISTRI»;
 - 15) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
 - 16) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
 - 17) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
 - 18) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

- p) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 - *DUODECIES*):
 - 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
- q) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 - *TERDECIES*):
 - 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
- r) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART.23).

REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli artt. da 24 a 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

REQUISITI DI LEGGE PER L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ EX. D.LGS.231/2001

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è la espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente.

Infatti in caso di reato commesso dai soggetti definiti apicali, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che in precedenza sono state definite hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in particolare sull'attenzione che il modello ha prestato ai protocolli di controllo per evitare l'accadimento del reato di che trattasi.

La Banca dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Banca risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

Il D.Lgs. 231/2001 ed in particolare l'art 7 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- Costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, graduando le priorità degli interventi in base al livello di rischiosità rilevato;
- Prevedere specifici protocolli e procedure funzionali a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire (normativa interna);
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei protocolli e quindi del modello;
- Introdurre uno specifico Codice Etico (attualmente obbligatorio per le Banche ai sensi della normativa di Vigilanza: capitolo 3 del Titolo IV della Prima Parte della Circolare di Banca d'Italia 285/2013) e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- Definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, e di attuare una adeguata segregazione delle funzioni;
- Formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- Assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.

Il legislatore ha definito inoltre come caratterizzanti l'efficace attuazione del Modello la verifica periodica e l'eventuale modifica del MOG quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività.

In giurisprudenza ormai è invalso una sorta di criterio soggettivo di imputazione della responsabilità (e non solo oggettivo) laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della strategia aziendale o quantomeno dipenda da una colpa di organizzazione. Ciò significa che qualora proprio la strategia aziendale abbia indirizzato in qualche modo verso la commissione del reato ovvero verso una organizzazione carente ad esempio per motivi di contenimento dei costi, viene alla società imputata la volontà (criterio soggettivo) di commettere il reato e non solo quella di esserne responsabile indiretto (criterio oggettivo) in quanto si svolge al suo interno.

LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorché questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

AZIONI CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali e la società provi che *(si pone l'attenzione sul fatto che l'onere della prova sia a carico della società e non del magistrato: è dunque la società accusata che deve provare quanto sotto mentre il magistrato non deve provare il contrario per primo)*:

- sia stato istituito e correttamente attuato un Modello, in grado di individuare i rischi aziendali (nel senso di possibilità/probabilità di commissione di reato presupposto) ma anche di escludere che i sottoposti possano giustificare la propria condotta con l'ignoranza;
- che vi sia un OdV 231/2001 a verificarne costantemente l'adeguatezza nonché curarne l'aggiornamento previa l'istituzione di un adeguato sistema di flussi informativi;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. "sottoposti", ma sia accertato che la società, prima della commissione del reato, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. In concreto la società, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

AZIONI CHE CIRCOSCRIVONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 17 del Decreto prevede forme di limitazione della responsabilità qualora l'ente abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque adoperato in tale senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Sussistendo tali condizioni, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, viene definito che all'ente non vengono applicate, in caso di condanna, le sanzioni interdittive, ovvero vengono revocate – ai sensi dell'art. 50 comma 1 - le misure cautelari interdittive qualora fossero state azionate.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 12, forme di riduzione della sanzione pecuniaria nella misura della metà, qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

La riduzione della sanzione pecuniaria sarà da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente: i) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato in tale senso; ii) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Sussistendo entrambe le condizioni la sanzione pecuniaria sarà ridotta anche fino alla metà.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231/2001

PREMESSA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo i requisiti previsti, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Il Modello 231/2001 della Banca, è ispirato ai seguenti riferimenti:

- **Linee Guida ABI**, emanate per il settore bancario dall'Associazione Bancaria Italiana a dicembre nel 2002 e successivi aggiornamenti.
- **Normativa di settore** emanata dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Ivass e Garanti), che disciplina in termini complessivi l'attività bancaria e che definisce principi e linee guida per la sana e prudente gestione, l'organizzazione e il controllo per le aziende e i gruppi bancari.
- **Linee Guida Confindustria**, limitatamente alle tipologie di combinazioni attività – reato, al fine di rendere maggiormente completa la mappatura delle attività esposte al rischio di reato nel Modello 231/2001 applicato.

Sebbene come già indicato la realizzazione di un Modello non è ancora obbligatoria e quindi l'omessa adozione non viene sanzionata, la Banca, sia per assicurare alla propria clientela una organizzazione improntata alla sana, prudente e controllata gestione e quindi alla trasparenza delle politiche e dei rapporti, sia per dimostrare quanto sopra a tutti gli Stakeholders, ha ritenuto logico ed opportuno procedere all'adozione.

Nella predisposizione del Modello 231/2001 sono stati considerati i principali elementi che qualificano la Governance della Banca, ovvero:

- **Statuto Sociale**, che definisce, tra l'altro, l'oggetto sociale nonché i poteri e le funzioni degli Organi Sociali.
- **Codice Etico**, che illustra l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca e dei suoi esponenti nei confronti dei cosiddetti Stakeholders; il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello 231/2001; si tratta di documento che pur facendo formalmente parte del MOG, viene citato a parte per la sua importanza e perché obbligatorio per le banche a differenza del MOG nel suo complesso.
- **Normativa interna**, ovvero il Regolamento Generale Aziendale, le Circolari, gli Ordini di Servizio³ nonché regolamenti e manuali a disciplinare i processi operativi.
- **Sistema dei Poteri e delle Deleghe**, che definisce in maniera organica le facoltà delegate ai diversi organi, soggetti e funzioni aziendali.
- **Sistema sanzionatorio**, che disciplina l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del Modello con riferimento ai soggetti in posizione apicale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi; si tratta di documento che fa parte del MOG ma che viene citato a parte per la sua importanza ed anche perché la Banca ha un proprio sistema disciplinare gestito a livello contrattuale.

³ Si precisa che dal 1 gennaio 2017 sono stati aboliti gli OdS sostituiti dagli altri strumenti di cui alla tabella che precede, fermo restando la validità degli OdS il cui ambito non è ancora stato normato dai suddetti strumenti.

OBIETTIVI E SCOPO DEL MODELLO

Lo scopo del Modello 231/2001 è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante la individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Banca;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Banca, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Banca medesima fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Banca, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Con l'adozione del Modello, oltre a realizzare una possibile esimente di responsabilità amministrativa, la Banca persegue i fondamentali obiettivi già citati.

Inoltre, sotto il profilo organizzativo, la Banca ritiene che l'adozione del Modello possa contribuire ad aumentare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali nel realizzare le strategie della società ma anche a migliorare la competitività sul mercato in quanto il Modello costituisce una forma di garanzia per gli Stakeholders. Si ritiene altresì che il Modello contribuisca a migliorare l'ambiente interno di lavoro in quanto promuove la formazione del personale e la responsabilizzazione dei singoli, attraverso la valorizzazione del contributo delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne e attraverso l'incentivazione verso comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà.

RISCHIO ACCETTABILE

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di seguito descritte.

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio reato”

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Per le aree di attività sensibili ed i processi strumentali identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio/reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

L'attività di analisi di dettaglio non è stata effettuata per tutte le famiglie di reati ma sono state effettuate delle scelte tenendo conto della tabella di valutazione reati/processi (attività) e tralasciando quindi quelle fattispecie che con la operatività della Banca ben poco potevano aver a che fare (es. mutilazione organi genitali femminili o inquinamento dei mari da parte delle navi).

Il perimetro ha quindi riguardato:

- a) delitti contro la Pubblica Amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- b) reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- c) delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001) quali la falsità in monete o documenti in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- d) reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- e) delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini, indicati all'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- f) delitti di criminalità organizzata (art. 24 – ter del D.Lgs. 231/2001)
- g) delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- h) reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, indicati all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001);
- i) delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, indicati all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- j) reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001) anche transnazionali;
- k) reati transnazionali (quali l'associazione per delinquere di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e i reati concernenti l'intralcio alla giustizia, indicati dall'art. 10 della Legge 16.03.2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- l) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001);

- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- o) impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies).

3) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, la Banca ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i Protocolli di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico adottato dalla Banca;
- le Linee Guida di Confindustria e del settore di riferimento per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dalla Banca deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della medesima e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per la loro natura, hanno carattere generale.

STRUTTURA DEL MODELLO

Si ricorda che il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale, di una Parte Speciale e degli allegati.

Nella Parte Generale, dopo aver richiamato i principi generali del Decreto, sono illustrate le componenti di impianto del Modello, con particolare riferimento alla composizione, compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale, ai destinatari e ambito di applicazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

La Parte Speciale è focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti "sensibili", le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire. Sono analizzate nel dettaglio le fattispecie di reato del perimetro del D.Lgs. 231/2001; viene riportata la norma con una sua spiegazione nonché esemplificazioni circa le modalità attraverso le quali il reato potrebbe configurarsi nella realtà bancaria. Per ciascuna fattispecie sono poi indicate le attività sensibili nelle quali risiede il rischio di compimento di reato e le collegate Unità Organizzative. Sono riportati nella parte speciale i Protocolli di prevenzione attivi, quali adeguate norme di prevenzione al compimento di reato. Le u.o., supportano l'OdV 231/2001 nell'individuazione delle attività sensibili al compimento dei reati del perimetro D.Lgs. 231/2001 correlati con il proprio ambito operativo, al fine di contribuire alla loro prevenzione tramite la definizione di protocolli operativi riguardanti metodologie, processi, reportistica e strumenti.

La società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo. Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Banca e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività e dei processi aziendali "sensibili rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- le regole di comportamento, ricomprese nel Codice Etico adottato dalla Banca, a cui la stessa si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- l'attribuzione di un Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell' Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante (Operazioni di Maggior Rilievo);
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- le regole e la responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo.

PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello, al fine di efficacemente prevenire e reprimere la commissione o tentata commissione dei reati deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree di attività dell'ente ove sussiste il rischio in ordine alla commissione o la tentata commissione di uno o più reati previsti dalla normativa di perimetro;
- prevedere specifici protocolli di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti che contemplino anche la programmazione della formazione;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definire un sistema di informazione interna che garantisca il corretto funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In attuazione a quanto sancito dalle disposizioni normative sopra indicate, i principi fondamentali che hanno orientato la realizzazione del Modello sono stati:

- l'identificazione dei principi etici e delle norme di condotta atte a prevenire comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato;
- l'individuazione, nell'organizzazione dell'ente, dei soggetti da considerare in posizione apicale o sottoposti alla vigilanza degli apicali;
- l'individuazione delle strutture e dei processi aziendali a rischio reato, prevedendone l'aggiornamento in caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente;
- l'adozione di specifici protocolli e la programmazione della collegata formazione;
- la creazione di un sistema di informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i destinatari dello stesso; un sistema che è soggetto ad un aggiornamento costante affinché sia efficace nel tempo;
- l'introduzione di misure idonee a prevenire tentativi di elusione fraudolenta del Modello da parte dei soggetti apicali;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza e la definizione di un regolamento affinché ne siano chiaramente definiti compiti, responsabilità e poteri anche per verificare efficacemente l'attuazione ed il costante aggiornamento del Modello;
- la regolamentazione dei flussi di informazione tra i vari soggetti apicali e sottoposti, tra questi ed altri Organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'OdV 231/2001;
- la definizione di un sistema di sanzioni disciplinari nei confronti dei destinatari del Modello volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni regolate in esso.

DESTINATARI DEL MODELLO 231/2001

Il Modello 231/2001 e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza e alla relazione intrattenute con la Banca, dai seguenti soggetti (Destinatari del Modello o Destinatari):

- Soci che intrattengono con la Banca una relazione di controllo ovvero di influenza notevole sia direttamente che indirettamente;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, nell'operare per la Banca sono sotto il controllo e la direzione della medesima (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, persone legate alla Banca da qualsiasi altra tipologia di lavoro para-subordinato che le norme del momento consentano);
- Principali fornitori, precipuamente coloro che operano in modalità di esternalizzazione, ma anche coloro che consegnano prodotti il cui impiego possa più facilmente di altri portare alla commissione dei reati.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega il Vice Direttore Generale, che periodicamente riferisce al Consiglio sulla natura delle modifiche apportate.

COMUNICAZIONE E INFORMATIVA SUL MODELLO 231/2001

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Banca garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i Destinatari. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello stesso ed a richiedere ai fornitori la sua osservanza nei rapporti che intrattengono con la Banca.

Il Modello è comunicato formalmente:

- (i) Parte Generale => a tutti i Destinatari mediante pubblicazione nel sito internet della Banca e nella intranet aziendale (sezione Progetto Governo Societario – PGS);
- (ii) Parte Speciale e allegati => in modo differenziato ai Destinatari avendo cura della natura riservata di specifici protocolli di prevenzione e dei contenuti di alcuni documenti di normativa interna; la Parte Speciale è resa a disposizione nella intranet aziendale (sezione Progetto Governo Societario – PGS)

Nei confronti dei Soci la Banca promuove campagne informative circa l'adozione del Modello e la diffusione del Codice Etico oltre che la pubblicazione di tali documenti sul sito internet della Banca. Alla Società di Revisione e agli Destinatari qui non citati, mediante consegna o invio elettronico dei documenti (ad esempio principali fornitori, con consegna a cura del Responsabile Interno per le attività esternalizzate).

I contratti con i soggetti esterni prevedono l'esplicito riferimento al rispetto dei principi e prescrizioni previste o richiamate dal Modello, con l'avvertenza che l'inosservanza delle regole o principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

ATTIVITÀ FORMATIVA RELATIVA AL MODELLO 231/2001

Il Modello 231/2001 è portato a conoscenza dei Destinatari mediante apposite attività di comunicazione e informazione (ad ogni modifica sostanziale del Modello e comunque almeno ogni biennio).

La documentazione utilizzata e prodotta ai fini del Modello 231/2001 è archiviata a cura dell'OdV 231/2001 che ne assicura l'immediata reperibilità, nel rispetto della normativa in merito al trattamento dei dati personali.

Di particolare rilievo è la formazione prevista sulle tematiche D.Lgs. 231/2001 e conseguentemente sul MOG per i Destinatari dello stesso, con particolare riferimento agli Esponenti aziendali. La formazione effettuata si suddivide in formazione di tipo generico – prevalentemente concentrata sulla Parte Generale del Modello - ed una più specialistica per le funzioni di controllo e quelle amministrative ed organizzative – che prende in considerazione anche le tematiche di controllo riportate dai protocolli di attuazione per le varie fattispecie di reato.

La formazione specifica riferita all'Organismo di Vigilanza è volta a fornire allo stesso una comprensione elevata – da un punto di vista tecnico – del MOG e dei Protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Banca, nonché degli strumenti utili per procedere in modo adeguato all'espletamento del proprio incarico di controllo.

La formazione – obbligatoria e quindi soggetta a verifica da parte dello stesso OdV 231/2001 – può avvenire, in generale, mediante la partecipazione: 1) a convegni o seminari in materia di D.Lgs. 231/2001; 2) a riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società, 3) con riferimento alla comprensione del Modello e dei Protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Banca, mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento interni previsti per i Destinatari.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del

livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Banca.

È compito del Responsabile Funzione Antiriciclaggio assicurare che nell'ambito dell'attività annuale di formazione antiriciclaggio, rivolta a tutto il personale, vengano inserite, oltre alle tematiche inerenti le modalità dei controlli antiriciclaggio, anche istruzioni sugli elementi costitutivi dei reati di seguito indicati al fine di evitarne alla loro commissione: ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati precedentemente indicati.

È cura dell'OdV 231/2001 informare il Responsabile Funzione Antiriciclaggio in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

L'attività di controllo dell'OdV 231/2001 prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" rispetto ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

In questo caso, l'OdV 231/2001 provvederà ad attivare le funzioni interessate per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.

RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

La Banca si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla società, a titolo esemplificativo e non esaustivo partner commerciali, fornitori, consulenti (Soggetti Terzi). I contratti stipulati con i Soggetti Terzi devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Banca e gli stessi devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle procedure interne della Banca, richiamate nel Modello con espliciti riferimenti a varie tipologie di reati, nonché basati su principi di correttezza e trasparenza, oltre che nel rispetto delle disposizioni di vigilanza dei Regulators. Anche le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali richiamate nel MOG.

I Soggetti Terzi non sono tutti Destinatari diretti del Modello perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari cosiddetti indiretti della parte generale del Modello e del Codice Etico per cui devono garantire il rispetto nei rapporti con la Banca. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione degli stessi, il Soggetto Terzo potrà essere escluso dall'elenco dei soggetti con cui opera la Banca, che si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno a seguito del comportamento tenuto dallo stesso.

Si ricorda che il richiamo al MOG deve essere presente specificatamente nei vari contratti stipulati con i Soggetti Terzi. Tale previsione è curata dal Referente Interno per le attività esternalizzate e sottoposta ordinariamente a verifica da parte della Funzione Compliance in sede di analisi della conformità contrattuale.

IL MODELLO 231 ALL'INTERNO DEL GRUPPO BANCARIO

Il Modello 231/2001 della Banca è costruito sui alcuni elementi definibili di impianto: il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; il Codice Etico; il Codice Disciplinare; la mappatura processi/reati per la definizione dei rischi e delle conseguenti priorità d'azione.

In considerazione del fatto che la controllata Immobiliare Cispadana S.r.l. Unipersonale è allo stato attuale una società gestita integralmente da Amministratori, responsabili ed addetti degli uffici della Banca in base ad apposito contratto di servizio, priva di dipendenti propri, la medesima non ha provveduto all'elaborazione e adozione di un proprio modello, bensì si è avvalsa del Modello della Banca, ritenuto idoneo anche per la stessa immobiliare e per questo inoltrato anche ai consulenti che operano per essa.

MODELLO 231 E ANALISI DEI RISCHI REATO EX D.Lgs.231/2001

Criteri generali di base

Di norma esistono delle peculiarità dell'azienda bancaria che consentono di basare il MOG su elementi costitutivi di particolare importanza per la gestione dei processi finalizzati al contenimento della commissione dei reati. Si tratta in particolare di (i) una struttura organizzativa nel suo complesso ben rappresentata, (ii) un efficace sistema delle deleghe dei poteri, (iii) una aggiornata e coerente normativa aziendale, (iv) la segregazione delle funzioni, (v) il corretto trattamento dei dati personali, (vi) definiti criteri di gestione del rapporto con soggetti terzi, (vii) i principi su cui si basa il sistema dei controlli interni.

La struttura organizzativa della Banca su cui si fonda anche il MOG è rappresentata dal Regolamento Generale Aziendale che definisce i collegamenti gerarchico/funzionali e le aree di responsabilità delle u.o. della Banca. Esso identifica la missione e le principali attività che ciascuna u.o. persegue per il buon funzionamento aziendale. Le responsabilità e le attività relative a ciascuna unità vi sono descritte con criteri di generalità e sinteticità, in quanto lo scopo del Regolamento è quello di delineare i confini delle attribuzioni funzionali ed operative delle unità medesime.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite e il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Banca risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico/funzionale della Banca. Infatti, sono attuati singoli aggiornamenti, conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

Come indicato nel Codice Etico il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta tra l'altro che la Banca sia impegnata a promuovere e a richiedere il rispetto della normativa interna e/o di tutte le leggi da parte del personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto giuridico. Il rispetto della normativa vigente costituisce protocollo di prevenzione al compimento dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. La Banca si è dotata nel tempo di un insieme di norme e disposizioni aziendali idoneo a fornire a coloro che operano per suo conto i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte e al cui rispetto gli operatori medesimi sono tenuti.

La formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione aziendale è autorizzata da chi ne ha i poteri. I documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente. L'operatività è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, degli elementi informativi relativi alle decisioni assunte.

Criteria di segregazione delle funzioni

La progettazione delle diverse attività all'interno della Banca si è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e di ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi una identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure della Banca. Tipicamente anche nel rispetto delle disposizioni di vigilanza, le funzioni di controllo dipendono direttamente dal Consiglio di Amministrazione ed è quindi attuata la segregazione massima.

Criteria di gestione del trattamento dei dati personali

I sistemi informativi adottati dalla Banca garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di back up dei dati, di business continuity e di disaster recovery, individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni, possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire ove opportuno la serie storica dei dati modificati. Se il trattamento è effettuato con strumenti elettronici, la Banca, in qualità di titolare del trattamento, ha adottato misure adeguate per la protezione dei dati seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente sulla privacy.

Qualificazione giuridica della Banca

Nella predisposizione del Modello, la Banca ha effettuato un'analisi in merito alla propria qualificazione giuridica, per determinare se ed eventualmente quando, i dipendenti e gli esponenti possano essere considerati Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio ovvero persone esercenti un Servizio di Pubblica Necessità, ai sensi degli artt. 357-358-359 c.p.

In primo luogo, preme ricordare che secondo l'art. 357 c.p., agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. La qualifica di Pubblico Ufficiale non va tuttavia ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la Pubblica Amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non dimenticando peraltro che, per aversi la figura del Pubblico Ufficiale, è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte. Ne deriva che l'attività degli istituti di credito, normalmente estranea all'ambito pubblicistico, vi risulta invece sottoposta con riferimento a quelle funzioni collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti non economici nella veste di banche agenti o delegate. Per fare un esempio concreto, il bancario diviene Incaricato di Pubblico Servizio solo nel momento in cui svolge l'attività di tesoreria per conto di un ente della PA del quale la Banca abbia assunto il predetto servizio. Diversamente per l'esecuzione di operazioni di acquisto/vendita titoli non si ravvede la sostituzione nell'attività che viene delegata, ma si tratta della mera esecuzione bancaria della disposizione di un cliente alla stregua dei privati. Diversamente qualora

l'ente della PA fosse solamente un cliente che ad esempio desidera acquistare titoli o contratti derivati, la Banca sta svolgendo il lavoro di intermediario e non di pubblico servizio.

Modello e unità organizzative della Banca

Le Unità Organizzative della Banca sono suddivise in Strutture Centrali e nella Rete delle Filiali. Tutte le Unità Organizzative sono chiamate a contribuire all'individuazione delle attività sensibili al compimento dei reati del perimetro D.Lgs. 231/2001 correlati con il proprio ambito operativo ed a collaborare alla definizione di metodologie, processi, reportistica e strumenti che possono contribuire alla loro prevenzione; tale compito è assegnato in particolare al responsabile di ciascuna Unità Organizzativa che si può avvalere del supporto delle funzioni di controllo (Revisione Interna, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio). Le innovazioni vengono sottoposte all'Organismo di Vigilanza che se le ritiene valide le propone per l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione.

Nella Parte Speciale del Modello è resa disponibile in via selettiva alle Unità Organizzative coinvolte la mappa delle attività sensibili e i protocolli di prevenzione correlati alle attività di competenza di ciascuna. Nell'ambito del processo di gestione e manutenzione del Modello, **annualmente**, verrà richiesta alle Unità Organizzative la conferma delle attività sensibili in cui risultano coinvolte e l'attestazione dell'effettiva applicazione dei protocolli di prevenzione; in tale occasione le Unità Organizzative segnalano i processi in corso di aggiornamento con riferimento alle attività sensibili ed ai protocolli di prevenzione di loro pertinenza.

Di seguito si indicano alcune peculiarità attinenti ad alcune funzioni aziendali importanti per il Modello.

Modello e Revisione Interna

La Banca ha attivato la Funzione Revisione Interna, che in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo. La Revisione Interna, il cui inquadramento organizzativo ed operativo è descritto nelle "Linee di indirizzo e disciplina del Sistema dei Controlli Interni" approvato dal Consiglio di Amministrazione, opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali/modelli, aggiornati con continuità. Essa è incaricata delle attività di controllo "di terzo livello" finalizzate ad assicurare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione del sistema dei controlli della Banca e, attraverso questo, ottiene il rispetto del Modello stesso. In particolare, nel contesto del Modello 231/2001, la Funzione Revisione Interna è chiamata, nello svolgimento delle verifiche ricomprese nel proprio Piano di attività annuale, alla verifica degli aspetti normati dai protocolli di prevenzione indicati nella Parte Speciale del Modello, segnalando all'OdV 231/2001 eventuali non conformità riscontrate.

La valutazione di adeguatezza e la verifica di adozione del Modello è di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza che si può avvalere del supporto della Funzione Revisione Interna.

Modello e Compliance

La Banca ha attivato la Funzione Compliance, che in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo e la cui attività è regolamentata nel documento sopra richiamato Linee di indirizzo e disciplina del Sistema dei Controlli Interni. Essa opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali/modelli, aggiornati con continuità.

La Funzione di Compliance è incaricata di presidiare il rischio di non conformità alle norme e altri rischi previsti dalla normativa di Vigilanza e dal regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob. Essa presta particolare attenzione a presidio della disciplina degli abusi di mercato.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto anche della Funzione Compliance.

Modello e Funzione Organizzazione

L'Ufficio Sviluppo Organizzativo, collocato dal punto di vista organizzativo nell'Area Sviluppo di Impresa, cura la predisposizione, revisione, aggiornamento della regolamentazione interna aziendale coordinando l'emissione della normativa che predispone autonomamente ovvero con la collaborazione delle Unità Organizzative interessate.

A carico dell'ufficio Sviluppo Organizzativo è posto il repository della documentazione relativa al Modello e ai Protocolli di prevenzione rilevati.

Modello e Legale

L'Ufficio Legale e Contenzioso, collocato dal punto di vista organizzativo nell'Area RMC, nell'ambito della propria attività di consulenza interna assiste e supporta l'Organismo di Vigilanza in particolare nella funzione di coordinamento delle attività di aggiornamento del Modello tenendo conto delle innovazioni legislative che avvengono.

L'Ufficio inoltre, qualora necessario, presta consulenza per gli aspetti legali nell'aggiornamento dei documenti che compongono il Modello e supporta, in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo Organizzativo per le rispettive e complementari competenze, le u.o. coinvolte nel processo di aggiornamento delle attività sensibili e/o dei protocolli di prevenzione.

Modello e Personale

L'Ufficio Risorse Umane, collocato dal punto di vista organizzativo nell'Area Sviluppo di Impresa, progetta ed eroga la formazione generalista e specialistica e ne monitora l'effettiva fruizione. L'Ufficio Risorse Umane inoltre promuove la diffusione e la conoscenza del Sistema Disciplinare ed è incaricato dell'avvio della procedura interna finalizzata all'applicazione di tale Sistema Disciplinare per le violazioni del personale qualunque categoria o classe appartenga.

Modello e Funzione Antiriciclaggio

La Banca ha attivato la Funzione Antiriciclaggio, che in conformità alle Linee di indirizzo e disciplina del Sistema dei Controlli Interni, alla regolamentazione interna adottata e alle disposizioni di normativa esterna in materia, è incaricata di specifiche attività di controllo., opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali/modelli, aggiornati con continuità.

La Funzione Antiriciclaggio è incaricata della gestione del rischio di non conformità alla normativa antiriciclaggio, verificando l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e approfondendo/segnalando le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere del supporto della Funzione Antiriciclaggio.

Modello e Monitoraggio Crediti

L'Ufficio Monitoraggio Crediti, collocato dal punto di vista organizzativo nell'Area RMC, ha la missione di assicurare il controllo e il monitoraggio del credito erogato, anche utilizzando tecniche e procedure

informatiche ed eventualmente campionando le posizioni, evidenziando le posizioni che presentano anomalie andamentali e/o caratterizzate da difetti di istruttoria.

L'attività del predetto ufficio è regolamentata dal Regolamento del Processo del Credito.

Tale ufficio opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali modelli, aggiornati con continuità. L'Ufficio Monitoraggio Crediti è incaricato della identificazione, misurazione e valutazione dei rischi connessi alla concessione del credito nelle diverse attività aziendali. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di valutazione di adeguatezza del Modello, si può avvalere dell'Ufficio Monitoraggio Crediti.

Il Codice Etico

Il Codice Etico, periodicamente aggiornato dalla Banca, è un documento con cui la Banca enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico – realizzato anche in conformità delle previsioni della normativa di Vigilanza - si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Banca ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite. Il Codice Etico della Banca è parte integrante del Modello.

Il Codice Disciplinare

La predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per sanzionare le violazioni delle regole di condotta imposte dal Codice Etico e/o dal MOG e dai Protocolli previsti nella Parte Speciale, è un requisito essenziale per attuare efficacemente il Modello, così come richiesto dagli artt. 6 comma primo e 7, comma quarto del Decreto. Il Sistema Disciplinare tutela l'efficacia del meccanismo di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico. Il Sistema Disciplinare della Banca è parte integrante del Modello.

Metodologia di analisi applicata

Il Modello 231/2001 si fonda su un'analisi dell'operatività aziendale, almeno annualmente aggiornata, effettuata con l'obiettivo di individuare le aree potenzialmente interessate dalle fattispecie di reato, così come definite dalla normativa, che necessitano di un potenziamento del sistema dei controlli interni specificamente funzionale ad evitarne la commissione.

L'individuazione delle aree esposte a rischio di reato è effettuata tramite una sorta di autovalutazione finalizzata a:

- informare e rendere consapevole tutto il personale della Banca che eventuali comportamenti illeciti, anche se realizzati “in buona fede” per il miglioramento dei risultati aziendali, possono comportare sanzioni penali per il singolo e sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'azienda;
- condividere e formalizzare l'esigenza di correttezza di comportamento nella condotta degli affari da parte di tutti i soggetti che operano per la Banca ed il completo rispetto della normativa vigente;
- introdurre procedure e misure specifiche di controllo, di monitoraggio e sanzionatorie, effettivamente adeguate per contrastare i reati ex D.Lgs. 231/2001.

Il sistema deve divenire idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto, risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere.

Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle diverse linee guida elaborate e codificate dalle principali associazioni di categoria, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 231/2001). Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il limite di accettabilità sopra individuato è rappresentato dalla realizzazione di una condotta non accompagnata dalla volontà di realizzare l'evento-morte/lesioni personali, "violativa" del Modello nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di controllo da parte dell'OdV 231/2001. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta del Modello appare incompatibile con l'elemento soggettivo della colpa dei citati reati di omicidio e lesioni personali.

Nella definizione del Modello 231/2001 è stata posta particolare attenzione nel disegno e successiva gestione dei processi operativi, al fine di garantire ragionevolmente:

- la separazione dei compiti attraverso una distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività richieste su un unico soggetto;
- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
- la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es. esistenza di albi fornitori, di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle attività aziendali rilevanti ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 è il risultato dell'attività di analisi dei processi aziendali.

Per ciascuna attività "rischiosa" sono identificate le modalità operative e gestionali esistenti, nonché gli elementi di controllo già presenti.

È quindi effettuata un'analisi comparativa tra l'ambiente di controllo esistente e i principi e i contenuti del Modello 231/2001 (in particolare i presidi di controllo).

Il Sistema dei Controllo Interno è inteso come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

ORGANISMO DI VIGILANZA 231/2001

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare continuamente sull'idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato

all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di revisione del Modello ha approvato l'aggiornamento del *Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza* che costituisce parte integrante del Modello.

COSTITUZIONE DELL'ODV 231/2001

L'Organismo di Vigilanza è costituito dai membri del Collegio Sindacale che hanno le competenze specialistiche necessarie, in particolare di natura giuridico/organizzativa, e non ricoprono incarichi gestionali nella Banca. La scelta sopra descritta è conforme a quanto suggerito dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli.

La possibilità per l'OdV 231/2001 di richiedere eventuali pareri a professionisti esterni per i casi più controversi, rafforza il concetto di indipendenza dato per definizione. I membri dell'OdV 231/2001, anche in qualità di componenti del Collegio Sindacale, hanno la possibilità di riferirsi alle Funzioni di controllo della Banca.

L'Organismo dura in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale. Può essere modificato nella composizione in occasione della sostituzione di un Sindaco che venisse a mancare indipendentemente dal motivo, con il supplente. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Banca deve anche provvedere alla ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza deliberando il nuovo componente. Alla stregua dei Sindaci, i componenti l'OdV possono essere rieletti.

Qualora si verificasse il caso di un Sindaco che chieda di essere esonerato dai soli impegni che richiedono le attività dell'OdV, ovvero un supplente del Collegio che non accetti la nomina a membro dell'OdV, è necessario che il Consiglio coopti altra persona, che dovrebbe essere un Sindaco supplente (in ordine di anzianità di età) qualora accetti l'incarico ovvero un responsabile di Funzione di controllo qualora nessuno dei due supplenti accetti l'incarico, ovvero persona esterna alla Banca, indipendente e di comprovata professionalità. Naturalmente il caso di dimissioni da Sindaco comporta automaticamente la decadenza da componente dell'OdV.

CESSAZIONE DELL'INCARICO

La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o dimissioni per:

- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica (es. indipendenza ovvero condanna di primo grado);
- sopraggiungere di una causa di incompatibilità.

La revoca compete al Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, anche su segnalazione del Presidente o di altro membro dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla assenza in 4 riunioni dell'Organismo di Vigilanza nell'arco di 12 mesi, indipendentemente dal fatto che le assenze possano essere state giustificate;
- grave negligenza o imperizia nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, in particolare di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello;
- conflitto di interessi permanente;

- grave violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento, nonché da norme collegate (antiriciclaggio, privacy...);
- ostacolo all'attività di controllo che può esplicarsi anche con il continuo frapporsi ad una decisione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengono a trovarsi, successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nel comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità);
- condannati anche con sentenza non definitiva per qualsiasi reato – di tale fattispecie devono dare informativa all'OdV;
- in applicazione di una misura cautelare personale;
- in applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31.05.1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19.03.1990, n. 55 e successive modificazioni e delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Il Consiglio di Amministrazione provvede, alla prima occasione utile, alla sostituzione del componente revocato o decaduto, con le stesse modalità previste per il caso di mancanza o dimissione. In caso di revoca o decadenza del Presidente, il nuovo Presidente viene nominato tra i componenti rinnovati dal Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la maggioranza dei componenti l'Organismo di Vigilanza esso decade integralmente e il CdA deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

ATTIVITA'

L'OdV 231/2001 opera con continuità d'azione, intesa come attività programmata e non saltuaria, organizzata direttamente e autonomamente all'interno della Banca.

Il rispetto del Codice Etico e del Modello nonché l'efficace svolgimento dei compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza sono favoriti da un insieme articolato di flussi informativi verso l'OdV stesso. Tra questi va segnalato per la particolare importanza che riveste l'obbligo, per tutti i Destinatari del Modello e del Codice Etico, di segnalare eventuali comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni ivi contenute. Con la proceduralizzazione delle cosiddette "segnalazioni di violazioni" (whistleblowing) anche la evidenziazione dei suddetti comportamenti diviene non più un evento anomalo bensì un evento di vita aziendale.

FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV 231/2001 è destinatario di specifici flussi informativi definiti ordinari e straordinari del quale si riporta il dettaglio.

L'OdV 231/2001 in particolare dovrà ricevere per tutte le attività che vengono svolte in outsourcing, sulla base di quanto previsto nei contratti di prestazione di servizi sottoscritti tra le parti, flussi informativi periodici dalle strutture interessate, relativi ai livelli di servizio garantiti dal fornitore e ad ogni eventuale anomalia/criticità riscontrata nella prestazione del servizio.

Le strutture coinvolte garantiranno la documentabilità dei processi seguiti, comprovante il rispetto della normativa, delle regole di comportamento e di controllo previste dal Modello, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione all'uopo necessaria.

In particolare, il management aziendale (Direzione Generale e Responsabili delle Aree aziendali) deve tempestivamente riferire all'OdV 231/2001 ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Banca ovvero i suoi Dipendenti o Esponenti (a maggior ragione se in ottemperanza del CCNL il dipendente dà notizia di avviso di garanzia ricevuto);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le relazioni annuali periodiche come individuate dall'OdV 231/2001, predisposte dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche (es. Funzioni di controllo);
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (escludendo a titolo di esempio contestazioni per ammanchi di cassa ovvero eccesso di delega);
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "particolarmente sensibili e prioritarie" dal Modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa – da parte dei responsabili delle strutture di riferimento;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello.

All'OdV 231/2001 deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Banca, con particolare riferimento a quelle di spesa, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

L'Ufficio Risorse Umane deve comunicare con periodicità semestrale il numero di lavoratori appartenenti alle "categorie protette", ai sensi della vigente normativa, in forza alla Banca e la corrispondente percentuale sul totale dei dipendenti, così come deve fornire informativa a proposito della formazione specifica obbligatoria su tematiche afferenti ai reati D.Lgs. 231/2001 (es. antiriciclaggio o market abuse).

Occorre che all'OdV 231/2001 pervengano periodicamente da parte dell'Ufficio Crediti Speciali anche informazioni in merito ai contributi/finanziamenti pubblici ottenuti in generale.

La Funzione Antiriciclaggio trasmette le relazioni periodiche specificamente descritte nello specifico Protocollo 8 (Controllo della gestione dei flussi finanziari attraverso le attività antiriciclaggio) cui si fa rinvio per maggiori dettagli, contenenti, tra l'altro, i dati numerici delle operazioni sospette rilevate, segnalate e non segnalate.

Fra le relazioni periodiche che devono pervenire all'OdV 231/2001 è prevista quella predisposta dal Responsabile della Prevenzione e Protezione, anche se attività esternalizzata, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, nonché – in collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane - tutti i dati relativi agli infortuni di lavoro occorsi nei siti della Banca.

L'Ufficio Segreteria Generale deve informare periodicamente l'OdV 231/2001 relativamente a doni o altre utilità (eccedenti il modico valore) elargite dalla Banca in qualsiasi forma a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e quelle ricevute da personale coinvolto in attività in cui la Banca riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (es. servizio di tesoreria e/o affidamenti diretti o indiretti riguardanti Enti della PA).

In relazione alle Funzioni di controllo interno, oltre alle relazioni annuali, devono essere trasmessi all'OdV 231/2001 i rapporti delle verifiche svolte da cui potrebbero emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, report, previsti nel Modello sono conservati dall'OdV 231/2001 in apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'OdV 231/2001 cura

la riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy. L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV 231/2001 in quale può chiedere all'Ufficio Segreteria Generale della Banca di mettere a propria disposizione strumenti di conservazione.

Tra i flussi di informazioni trasmessi all' OdV 231/2001 devono sempre essere ricompresi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni anche nell'ambito del gruppo che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- notizie relative all'effettiva attuazione a tutti i livelli aziendali del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe degli Amministratori e ogni successiva modifica e/o integrazione, nonché delle deleghe assegnate alla struttura organizzativa;
- il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- le segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Si precisa infine che, tali informazioni possono anche essere raccolte direttamente dall'OdV 231/2001 nel corso delle proprie attività periodiche di controllo, attraverso le modalità che l'OdV 231/2001 ritiene più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite checklist).

SEGNALAZIONI

L'obbligo di informazione grava su tutto il Personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai Soggetti Terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Banca nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Banca provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato (secondo quanto definito al precedente paragrafo *Comunicazione e informativa sul Modello 231/2001*).

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622

(Rivelazione del segreto professionale) e 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) del c.p. e all'art. 2105 (Obbligo di fedeltà) del c.c.;

- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

- Le segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, ovvero a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, devono essere effettuate per iscritto ed in forma non anonima. L'OdV 231/2001 agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
- Le segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza, anche via mail all'indirizzo organismodivigilanza@sanfelice1893.it.
- L'OdV 231/2001 valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve motivare per iscritto le ragioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.
- Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'OdV 231/2001, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV 231/2001 per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Si sottolinea che sull'Organismo di Vigilanza non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

Nell'ambito delle specifiche procedure aziendali sono istituiti canali informativi dedicati da parte dell'Organismo di Vigilanza, con la funzione di:

- facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'OdV 231/2001;
- risolvere rapidamente casi incerti e dubbi;
- garantire, in caso di segnalazioni, la riservatezza dell'identità del segnalante.

SISTEMA DISCIPLINARE

PRINCIPI GENERALI

Sono sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i principi fissati nella regolamentazione aziendale anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce agli artt. 6 comma 2, lett. e) e 7 comma 4, lett. b) che l'ente è esonerato dalla responsabilità introdotta dallo stesso Decreto, qualora abbia adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tale Sistema sanzionatorio è allegato al Modello e ne fa parte integrante ed ha come scopo quello di punire con sanzioni disciplinari eventuali violazioni delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso e dal Codice Etico. Di seguito vi è differenziazione fra categorie in quanto il sistema deve tener conto delle oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Banca ed è stato predisposto nel rispetto della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) adottati dalla Banca. La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/2001, compromette il rapporto fiduciario tra la Banca ed i propri Amministratori, Soci, Dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni sono dunque perseguite dalla Banca incisivamente, con tempestività ed immediatezza, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Banca intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative, e nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

ACCERTAMENTI

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni è necessario mantenere la distinzione tra i soggetti legati alla Banca da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti. Infatti, per i primi il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti all'interno della Banca. Tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dallo stesso OdV 231/2001.

La eventuale decisione in merito alla mancata irrogazione della prevista sanzione in presenza di accertata violazione deve essere giustificata all'OdV 231/2001 dalla Direzione Generale.

SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI: AREE PROFESSIONALI E QUADRI DIRETTIVI

La Banca ha adottato il Codice Disciplinare previsto dal CCNL, la cui trasmissione ai dipendenti è stata integrata con una clausola di richiamo al D.Lgs. 231/2001.

In particolare si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Codice Etico e/o Modello 231/2001 o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice e/o del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione degli ordini impartiti

dall'azienda sia in forma scritta sia verbale; la irrogazione è graduale anche tenendo conto della eventuale esposizione della Banca a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni aziendali;

- b) incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e/o del Modello 231/2001 e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- c) incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Codice Etico e/o del Modello 231/2001, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Banca di misure sanzionatorie previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta tale da provocare alla Banca grave nocumento morale e/o materiale nonché da costituire atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda.

SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI: DIRIGENTI

Nella contrattazione collettiva nazionale non è previsto per i dirigenti alcun codice disciplinare né alcuna sanzione disciplinare conservativa. Sono pertanto applicati i provvedimenti previsti dalla normativa generale vigente. Qualora un Dirigente della Società ponesse in essere un comportamento in violazione alle regole che compongono il Modello tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente tra le parti, è giustificabile l'irrogazione della SANZIONE RISOLUTIVA del rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c. e nei casi accertati di comportamento doloso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231/2001 da parte di Amministratori della Banca, l'Organismo di Vigilanza ne informa il Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto che gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci della Banca stessa, nell'ipotesi in cui venga accertata la colpevolezza di un Amministratore, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Banca, in assenza di spontanee dimissioni, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla REVOCA DEL MANDATO.

MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI/FORNITORI/PARTNERS

Ogni comportamento posto in essere da soggetti terzi/esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello 231/2001 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto può determinare (una volta attivate opportune clausole contrattuali/penali) la RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'OdV 231/2001.

DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema Disciplinare, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231/2001, necessita di idonea diffusione e pubblicità; la Banca, oltre al rispetto formale da contratto di lavoro degli obblighi di affissione, prevede anche un'adeguata informativa verso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle norme richiamate dal Modello. L'informazione può essere erogata insieme a quella relativa al MOG nel suo complesso.

Il Sistema Disciplinare è affisso nelle bacheche aziendali ed è comunicato a ciascun dipendente in sede di assunzione.

STRUTTURA DEI PRESIDI DI CONTROLLO

Premesso che il dettaglio delle funzionalità di controllo è rilevabile nella Parte Speciale del Modello, in questa sede se ne fornisce una descrizione sommaria.

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 affiancano il Codice Etico, principio generale non derogabile del Modello 231/2001, e sono strutturati su due livelli di controllo:

- principi generali applicabili a tutte le attività, che devono essere sempre presenti in tutte le attività prese in considerazione dal Modello 231;
- protocolli di controllo specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle varie attività e che devono essere contenuti nelle procedure aziendali di riferimento.

I principi generali applicabili a tutte le attività sono:

- Separazione delle attività, nel senso che deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- Regolamentazione, nel senso che devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione delle attività sensibili;
- Poteri di firma e poteri autorizzativi, nel senso che devono esistere regole formalizzate, di attribuzione e per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni con adeguata informativa periodica di riscontro all'entità delegante;
- Tracciabilità, nel senso che tutte le fasi del processo decisionale, relative alle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, devono essere documentate e archiviate al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

Le attività e i Protocolli di controllo specifici sono riportate nella Parte Speciale del Modello 231/2001. Tale documento prevede disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle singole attività.

ULTERIORI ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTROLLO

Oltre alle attività che hanno un diretto impatto sui reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, il Modello 231/2001 prevede specifiche attività di controllo per i seguenti processi ritenuti particolarmente sensibili con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e trasversali a tutta la struttura organizzativa (c.d. "processi strumentali"):

- transazioni finanziarie: processo di gestione dei pagamenti e relativi flussi con le società di servizi, ivi inclusa la gestione del credito e la finanza agevolata;
- approvvigionamento beni e servizi: processo di approvvigionamento beni e servizi;
- consulenze e prestazioni professionali: processo di conferimento di incarichi professionali;
- utilità: processo di gestione delle utilità con particolare riferimento alla gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- assunzione del personale: processo di selezione e assunzione delle risorse umane.

Tali processi sono generalmente disciplinati da procedure aziendali nelle quali le funzioni competenti assicurano il recepimento di (a) principi generali applicabili a tutte le attività e (b) protocolli di controllo specifici collegabili ai processi strumentali succitati.

FINE DEL DOCUMENTO